

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: 4 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice: 4

DETERMINAZIONE N. 2070 IN DATA 26/05/2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta Pettinatura Italiana S.p.A. per l'unità locale di Vigliano Biellese, via Felice Trossi n. 86.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: *Pettinatura Italiana S.p.A.*

Stabilimento di Pettinatura Italiana S.p.A. (BI)

Sede Legale: *Via Felice Trossi,86 – 13856 Vigliano Biellese (BI)*

Sede Operativa: *Via Felice Trossi,86 – 13856 Vigliano Biellese (BI)*

Codice Impresa: **2200**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (*BREF – BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Pettinatura Italiana S.p.A., ubicata in Via Felice Trossi n. 86 nel Comune di Vigliano Biellese (BI), in data 15/11/04, ns. protocollo n. 67513 del 16.11.04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 15 Febbraio 2005 e del 7 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 2 Febbraio 2005 e del 1 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 11315 del 21/02/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 19333 del 25.03.05;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 7 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. L'utilizzo temporaneo di combustibile BTZ nei generatori può avvenire solamente in occasione di interruzioni di fornitura del gas per cause indipendenti dalla volontà aziendale;
2. E' necessario che venga garantita la manutenzione degli impianti di cogenerazione da 20, 5 MW, al fine di assicurarne le migliori condizioni di funzionamento, provvedendo in ogni caso a comunicare preventivamente alla Provincia ed all'ARPA, con una settimana di anticipo, la necessità di modificare il blocco degli impianti utilizzati;
3. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti; provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione;

4. L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle chek – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;

5. La Pettinatura Italiana S.p.A.; dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;

6. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento acustico dovranno concludersi entro il 30 Ottobre 2007.

7. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie, pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Fraver S.p.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
247	Prefettura di Vercelli	22/04/1963	**	Installazione e gestione distributori benzina e gasolio
695045	Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato	19/11/1982	**	Installazione di gruppo a recupero da 1600Kw per la produzione di energia elettrica
	Regione Piemonte	**	**	Emissioni in atmosfera : Domanda autorizzazione ex Art. 12 DPR 203/88 presentata in data 29.06.1989
1.7D8/1/96	Prefettura di Biella	10/07/1996	10/07/2016	Concessione deposito oli minerali per uso industriale
9084/RIF	Regione Piemonte	12/11/1997	**	Autorizzazione emissioni in atmosfera impianto di verniciatura ai sensi della DGR 87-2226
**	Provincia di Biella	**	**	Presentazione istanza concessione preferenziale acque sotterranee (pozzi) in data 27/07/2000. Autorizzazione provvisoria BURP n.25 del 20/06/2002
**	Provincia di Biella	**	**	Presentazione istanza concessione preferenziale acque sotterranee (trincea drenante) in

				data 27/07/2000. Autorizzazione provvisoria BURP n.13 del 01/04/2004
2706	CORDAR S.p.A Biella Servizi	15/06/2002	14/06/06	Autorizzazione scarico acque reflue
3884	Provincia di Biella	16/09/2003	31/01/2032	Rinnovo concessione derivazione dal torrente Cervo per uso idroelettrico

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 29/12/2004;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Pettinatura Italiana S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad "area ad intensa attività umana" compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;

- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 7.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte, al CO.R.D.A.R. S.p.A, ed al Comune di Vigliano Biellese, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 23633 del 15 Aprile 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta nel termine del 20/04/2005, come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assenti delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Pettinatura Italiana S.p.A di Vigliano Biellese (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

- 1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Pettinatura Italiana S.p.A., con sede legale e operativa in via Felice Trossi n. 86, Comune di Vigliano Biellese (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
 - autorizzazione scarico acque reflue nel collettore CO.R.D.A.R.;
- 3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.
- 4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^ seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della DGR 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 11 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria ed ai controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
- 12 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.
- 13 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

- 14 Di dare atto che, in attuazione della direttiva 2003/87/CE, il proponente è stato autorizzato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero delle Attività Produttive ai sensi del Decreto Legge 12/11/04 n. 273, con DEC/RAS/01305 del 3/01/05, all'emissione diretta di gas serra per un quantitativo in t/CO₂ anno pari a 8.272 per gli anni 2005, 2006, 2007. Si confermano tali limiti per il periodo di validità del presente atto.
- 15 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 16 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 17 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Vigliano biellese (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

Pettinatura Italiana S.p.A. - *Via Felice Trossi,86 - 13856 Vigliano Biellese*
Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DALLA PETTINATURA ITALIANA S.P.A

Pettinatura Italiana S.p.A. - *Via Felice Trossi,86 - 13856 Vigliano Biellese*
Allegato A2 – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

Pettinatura Italiana S.p.A. - *Via Felice Trossi,86 - 13856 Vigliano Biellese*

Allegato A3 – Elaborati Progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DALLA PETTINATURA ITALIANA S.P.A.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre <i>Pettinatura Italiana S.p.A.</i>	
Codice Azienda 2200	
Codice fiscale <i>00162440028</i>	
Partita IVA n. <i>IT00162440028</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13856</i>
	Comune: <i>Vigliano Biellese</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Felice Trossi n. 86</i>
	Tel e fax: <i>015811241 – 015510169</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13856</i>
	Comune: <i>Vigliano Biellese</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Felice Trossi n. 86</i>
	Tel e fax: <i>015811241 – 015510169</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5045438 N ed 429302 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13</i>	
Attività IPPC: <i>6.2; 1.1</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04; 101-02;</i>	
Codice NACE: <i>17; 11-40</i>	
Codice SNAP <i>060312; 010102</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse: <ul style="list-style-type: none">▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;▪ autorizzazione scarico acque reflue in rete fognaria ai sensi del D.Lgs 152/99.	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuna</i>	
Numero di addetti: <i>249</i>	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. L'utilizzo temporaneo di combustibile BTZ nei generatori può avvenire solamente in occasione di interruzioni di fornitura del gas per cause indipendenti dalla volontà aziendale;
2. E' necessario che venga garantita la manutenzione degli impianti di cogenerazione da 20,5 MW, al fine di assicurarne le migliori condizioni di funzionamento, provvedendo in ogni caso a comunicare preventivamente alla Provincia ed all'ARPA, con una settimana di anticipo, la necessità di modificare il blocco degli impianti utilizzati;
3. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti; provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione;
4. L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle chek – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;
5. La Pettinatura Italiana S.p.A.; dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
6. in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento acustico dovranno concludersi entro il 30 Ottobre 2007;
7. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie, pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Il blocco costituito dai generatori di vapore Ct1 e Ct2, di potenzialità pari a 20,5 MW cadauno, adibito alla cogenerazione di energia termica ed elettrica potrà funzionare solamente in alternativa al blocco costituito dai 3 generatori di vapore (Ct3, Ct4, Ct5) da 4,9 MW cadauno, adibito esclusivamente a produzione di vapore per l'impianto produttivo. Pertanto i generatori Ct3, Ct4, Ct5 dovranno essere utilizzati esclusivamente nei periodi di non utilizzo dell'impianto di cogenerazione costituito dai generatori Ct1 e Ct2.
2. E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore ai 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
3. I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
4. L'impresa deve conservare, per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti.
5. Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI	3	
	S.O.T.		0,100
fase di essiccazione	S.O.T.		0,050

6. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
7. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
9. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti,

conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.

11. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
12. Per quello che concerne la dispersione delle emissioni in atmosfera, si prende atto della direzione degli sbocchi proposta dall'Azienda in oggetto e si ritiene accettabile la realizzazione di sbocchi orizzontali o inclinati, purché siano posti almeno ad 1 metro al disopra del tetto e gli effluenti non vengano espulsi in direzione di abitazioni.
13. Durante l'eventuale riavvio degli impianti di cogenerazione da 20,5 MW, Ct1 e Ct2, dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni e prodotta una relazione in proposito alla Provincia di Biella ed all'ARPA entro 60 giorni dall'avvio.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
Ct1	Centrale termica	10	1,1	-	22700 *	Polveri	5	7,94	24	150
						NOx	350			
Ct2	Centrale termica	10	1,1	-	22700 *	Polveri	5	7,94	24	150.
						NOx	350			
Ct3	Centrale termica	12	0,6		7800 *	Polveri	5	2,73	24	
						NOx	200			
Ct4	Centrale termica	12	0,6		7800 *	Polveri	5	2,73	24	
						NOx	200			
Ct5	Centrale termica	12	0,6		7800 *	Polveri	5	2,73	24	
						NOx	200			
S1	Postazione saldatura				6000	Polveri	5	0.06	8	
						NOx	350			
V1	Cabina verniciatura	6	0,30 x 0,45	Filtri per particolato**	18000	POLVERI	3	0.100		
						S.O.T. (fasi di applicazione e appassimento)				

						SOT (fase di essiccazione)		0.050		
Da L1 a L14	Esaustioni essiccatoi linee di lavaggio	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
Da L15 a L23	Serbatoi ausiliari di lavaggio				Esaustione naturale					
Da L24 a L29	Serbatoi detergenti				Esaustione naturale					
L30	Serbatoio soluzione carbonato di sodio				Esaustione naturale					
Da P1 a P17	Esaustione condizionamento reparto pettinatura	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
Da C1 a C12	Esaustione condizionamento reparto carderia	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
Da D1 a D4	Serbatoi prodotti impianti di depurazione				Esaustione naturale					
CT6 – CT7	Serbatoi riserva olio combustibile				Esaustione naturale					
CT8 – CT10	Serbatoi idrossido di sodio				Esaustione naturale					

CT9 – CT11	Serbatoi acido cloridrico				Esaustione naturale					
CT12	Serbatoi di travaso olio combustibile				Esaustione naturale					
CT 13	Caldaia riscaldamento portineria									
G1	Serbatoio gasolio per autotrazione				Esaustione naturale					
G2	Serbatoio vuoto				-					
G3	Serbatoio gasolio riscaldamento portineria				Esaustione naturale					

(*) *Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione*

(**) *Sistema filtrante per particolato costituito da 8 sezioni filtranti in tessuto non tessuto su telai metallici.*

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.